

Fac-simile dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all'Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186)

PARTE PRIMA

Spett. _____

_____ (1)

Oggetto: Autorizzazione alla trasmissione della documentazione e al rilascio di informazioni all'Agenzia delle Entrate italiana di dati concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186)

Dati identificativi della relazione bancaria	Tipo relazione bancaria: _____ (2)
	Numero e/o altro elemento identificativo della relazione: _____ (3)
	Intestatario: _____ (4)
	Beneficiario economico effettivo: _____ (5)
	Intermediario presso il quale è radicata la relazione: _____ (6)
	Filiale o agenzia dell'intermediario presso cui è accesa la relazione: _____ (7)
	Data di apertura della relazione: _____ (8)
	Composizione della relazione: _____ (9)
	Persone delegate e/o alle quali sono state rilasciate procure: _____ (10)
	Contribuenti collegati alla relazione: _____ (11)

Il/la/i sottoscritto/a/i _____ (12) nella sua/loro qualità di _____ (13) autorizza/no irrevocabilmente l'intermediario finanziario in indirizzo, presso il quale la relazione bancaria sopra identificata è attualmente detenuta, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate italiana, su esplicita richiesta di quest'ultima, i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informatici dell'intermediario e le informazioni sulle operazioni che sono state o che saranno effettuate sulla citata relazione bancaria, esonerando il medesimo intermediario finanziario dal rispetto dei vincoli derivanti dal segreto bancario e da ogni obbligo di confidenzialità anche derivante dalla normativa domestica sulla privacy.

La presente autorizzazione ha per oggetto i documenti e le informazioni detenute da codesto intermediario con riferimento alla relazione bancaria sopra identificata ed alle operazioni intercorrenti sulla medesima nel periodo dal _____ (14) fino alla data di estinzione della relazione o, se anteriore, fino alla data di attuazione di accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni, in merito alla relazione in oggetto, tra lo Stato di stabilimento di codesto intermediario e l'Italia, ai sensi dell'articolo 26 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni ovvero fino alla data di effettiva attuazione, tra i due Stati, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari.

Questa autorizzazione perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Confederazione Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 per le operazioni intervenute dopo tale data ovvero, se anteriore all'entrata in vigore del predetto Protocollo, con l'effettiva attuazione, tra Svizzera e Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari (15).

Questa autorizzazione perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali e relativo Protocollo aggiuntivo tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein firmato in data 26 febbraio 2015 per le operazioni intervenute dopo tale data ovvero, se anteriore all'entrata in vigore del predetto Accordo, con l'effettiva attuazione, tra Liechtenstein e Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari (16).

Questa autorizzazione perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali e relativo Protocollo aggiuntivo tra l'Italia e il Principato di Monaco, firmato in data 2 marzo 2015 per le operazioni intervenute dopo tale data ovvero, se anteriore all'entrata in vigore del predetto Accordo, con l'effettiva attuazione, tra Monaco e Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari (17).

_____, _____ (18)

_____ (19)

Il sottoscritto, _____ (20) nella sua qualità di _____ del _____ (21) dichiara di aver preso visione dell'autorizzazione rilasciata da _____ (22) nella PARTE PRIMA del presente atto e impegna l'intermediario finanziario rappresentato a trasmettere la copia dei documenti e a rilasciare le informazioni di cui all'autorizzazione e relative alla relazione bancaria i cui estremi sono individuati nell'oggetto della stessa, precisamente nella sezione *Dati identificativi della relazione*, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate italiana che ne farà richiesta.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che :

- l'Autorizzazione è irrevocabile;
- l'Agenzia delle Entrate italiana può richiedere anche dopo l'estinzione della relazione la trasmissione dei documenti e il rilascio delle informazioni con riferimento alle operazioni intercorse fino a tale data;
- le richieste dell'Agenzia delle Entrate italiana dovranno essere soddisfatte nel più breve tempo possibile.

Le richieste dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere inoltrate a _____ (23).

_____, _____ (24)

_____ (25)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FAC-SIMILE DELL'AUTORIZZAZIONE DA RILASCIARE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI A TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA RICHIEDENTE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N. 186)

A cosa serve il fac-simile

L'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

In particolare, con il comma 1 viene modificato il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*, al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Le disposizioni introdotte prevedono che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, potranno definire la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l'amministrazione.

L'articolo 5-*quinquies*, comma 4, lettera c) del richiamato d.l. n. 167 del 1990 ha previsto che il contribuente che attiva la procedura di collaborazione volontaria internazionale e che desidera mantenere le attività finanziarie, già detenute all'estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, presso un intermediario localizzato fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, per ottenere la riduzione delle sanzioni relative alle suddette violazioni nella misura pari alla metà del minimo edittale, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività si trovano, l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura.

Inoltre, l'articolo 5-*quinquies*, comma 5, del richiamato d. l. n. 167 del 1990 ha previsto che qualora l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario, lo stesso è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione anche al nuovo intermediario finanziario, per non incorrere nella sanzione pari ad un quarto del minimo edittale di quelle previste per le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

L'art. 5-*quater*, comma 4, del d.l. n. 167 del 1990 dispone che qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo lett. c), e quelle indicate nei commi 5 e 7, si può accedere anche al beneficio dell'inapplicabilità del raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento e di quella di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale prevista dall'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

A chi deve essere rilasciata l'autorizzazione

L'autorizzazione deve essere rilasciata all'intermediario estero presso il quale le attività finanziarie si trovano al momento della presentazione dell'istanza (o presso il quale verranno trasferite prima del perfezionamento della procedura) e, una volta controfirmata dall'intermediario in originale, prodotta all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Struttura del fac-simile

Il presente fac-simile si compone di due parti:

- la **prima**, indirizzata all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute al momento della presentazione dell'istanza e dove si intende continuare a detenerle a seguito della procedura o dove sono state trasferite successivamente al perfezionarsi della procedura, **da compilare a cura del contribuente**;
- la **seconda**, compilando la quale, l'**intermediario finanziario estero** dichiara di aver accettato l'autorizzazione del contribuente.

ATTENZIONE - Per specifica disposizione di legge, l'autorizzazione in parola, per essere efficace ai fini della procedura di collaborazione volontaria, deve essere controfirmata dall'intermediario al quale è rilasciata.

A tale fine si richiede che tale operazione venga effettuata da persona che possa validamente rappresentare l'intermediario. I dati anagrafici di colui che controfirma e la sua qualifica devono essere chiaramente riportati all'interno dell'autorizzazione.

Il rappresentante dell'intermediario deve attestare di aver preso visione dell'autorizzazione e di impegnare l'intermediario a soddisfare le richieste dell'Agenzia delle Entrate indicando con esattezza il recapito al quale esse dovranno essere indirizzate.

Reperibilità del fac-simile

Il presente fac-simile e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

PARTE PRIMA

Nel **campo 1**, indicare i dati identificativi ed il recapito dell'intermediario finanziario estero destinatario del presente modello;

nella sezione **Dati identificativi della relazione bancaria**, indicare:

- nel **campo 2**, il tipo di relazione bancaria per la quale si intende rilasciare l'autorizzazione. Ad esempio: relazione bancaria complessa, semplice conto corrente, singola rubrica di un conto fiduciario ecc.;
- nel **campo 3**, il numero o l'identificativo della relazione bancaria ovvero i numeri, gli identificativi e le denominazioni indicate negli atti di disposizione dei fondi;
- nel **campo 4**, i dati identificativi del soggetto al quale la relazione bancaria è intestata formalmente. Nel caso in cui la relazione bancaria sia intestata ad una società interposta, deve essere indicata la denominazione, la sede, il numero di registrazione nel registro delle imprese della società nonché i dati identificativi completi del suo rappresentante o del suo procuratore generale o speciale che può gestire il rapporto;
- nel **campo 5**, i dati identificativi del soggetto beneficiario economico effettivo ovvero della persona alla quale è effettivamente riconducibile la relazione bancaria;
- nel **campo 6**, i dati identificativi dell'intermediario presso il quale è radicata la relazione bancaria;
- nel **campo 7**, i dati identificativi della filiale o dell'agenzia dell'intermediario presso cui è accesa la relazione bancaria;
- nel **campo 8**, la data di apertura della relazione bancaria;

- nel **campo 9**, la composizione della relazione bancaria. Ad esempio deve essere specificato se si tratta di un conto corrente multi-valuta con associato deposito titoli;
- nel **campo 10**, i dati identificativi dei procuratori o dei soggetti delegati ad operare specificando se si tratta di deleghe o procure a termine.
Se tali soggetti risultano cessati dalla carica, a fianco dei dati di ciascuno di essi inserire anche il periodo di validità della delega o della procura.
Non vanno inseriti i delegati e i procuratori che sono cessati dalla carica nei periodi d'imposta per i quali è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale;
- nel **campo 11**, i dati identificativi dei contribuenti che intendono accedere alla procedura ovvero che sono interessati a produrre l'autorizzazione nel corso della procedura di collaborazione volontaria per poter usufruire dei relativi benefici.

Successivamente, nel testo della autorizzazione, indicare nei **campi 12 e 13**; rispettivamente, i dati identificativi e la/e qualifica/he del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione. Si precisa che, affinché l'autorizzazione sia efficace, deve essere rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno il potere giuridico per farlo.

Nell'autorizzazione deve essere specificato il periodo di validità. In particolare, nel **campo 14**, indicare il termine dal quale decorre tale periodo temporale.

Tale termine è identificato nella più recente delle seguenti date:

- primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto di collaborazione volontaria;
- data di trasferimento delle attività finanziarie oggetto di emersione attraverso la procedura volontaria nella relazione bancaria;
- data di accensione della relazione bancaria.

Le **clausole 15, 16 e 17** sono da utilizzare in alternativa se le attività sono detenute presso un intermediario localizzato rispettivamente in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco.

Infine, nei **campi 18 e 19**, indicare luogo e data di rilascio della autorizzazione e sottoscrizione del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione.

PARTE SECONDA

Nei **campi 20 e 21** indicare, rispettivamente, i dati identificativi e la qualifica del soggetto che accetta l'autorizzazione.

Nel **campo 22**, indicare i dati identificativi del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione.

Nel **campo 23**, indicare il recapito presso il quale l'Agenzia delle Entrate potrà inviare le richieste specificando anche un indirizzo di posta elettronica.

Nel **campo 24**, indicare luogo e data della sottoscrizione.

Nel **campo 25** deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che accetta l'autorizzazione e il timbro dell'intermediario finanziario.

L'autorizzazione è irrevocabile e deve recare l'indicazione dello specifico oggetto della stessa. Deve essere chiaramente indicato che l'intermediario al quale l'autorizzazione è rilasciata è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate che ne fa richiesta, i documenti, compresi quelli conservati su supporti informatici, e le informazioni che riguardano le operazioni che sono state o saranno poste in essere sulla relazione bancaria.